

**COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO**  
**Seduta del 18/05/2023 n. 42****OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**  
**ANNO 2023**

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Diciotto** del mese di **Maggio** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi trasmessi nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta **PUBBLICA**, il Sindaco ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	PIATANESI LARA	PRESIDENTE	Si
2	CAMILLETTI IVANA	CONSIGLIERE	Si
3	SERENELLI LORENZO	CONSIGLIERE	Si
4	FAGOTTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
5	RAGNINI DAMIANO	CONSIGLIERE	No
6	PELATI ILENIA	CONSIGLIERE	Si
7	ALABARDI AURELIO	CONSIGLIERE	Si
8	MAZZONI ANNA-MARIA	CONSIGLIERE	Si
9	FRASCATI ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Si
10	ANGELELLI LORENA	CONSIGLIERE	Si
11	MAZZOCCHINI SIMONE	CONSIGLIERE	Si
12	TURCHETTI GABRIELLA	CONSIGLIERE	No
13	CINGOLANI MARCO	CONSIGLIERE	Si
14	RAGNI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
15	SANTINI ENRICO	CONSIGLIERE	No
16	MORESCHI TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
17	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
	Presenti N. 14	Assenti N. 3	

Assiste il Segretario Generale, Dott. **IMPERATO SALVATORE**.

Assume la Presidenza del Consiglio il Consigliere, Avv. **PIATANESI LARA**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: **PELATI ILENIA, CAMILLETTI IVANA e RAGNI FRANCESCO**

Sono presenti, inoltre i seguenti Assessori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
2	AGOSTINELLI AMEDEA	ASSESSORE	Si
3	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
4	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
5	MARCONI ANDREA	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 5	Assenti N. 0	



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

### Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228 del 30/12/2021 convertito in Legge 15/2022 il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il*



*comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 aprile 2023 che ha differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

**Considerato che** l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: *Autorità*):

- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (*poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif*), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell’ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto “*aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021*”;
- la deliberazione dell’ARERA n. 15 del 18/01/2022 ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”

**Richiamato in** particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Castelfidardo è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla



Legge 14 settembre 2011, n. 148, ossia l'ATA Rifiuti ATO2 Ancona, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Richiamate** le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Rilevato** che in data 01 aprile 2022 con propria Determinazione n. 44/2022 il competente Ente di Governo dell'ambito, ATA Rifiuti ATO2 Ancona, ha validato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per le annualità 2022-2023-2024-2025 (**Allegato A**) comunicandolo al Comune tramite PEC in data 01/04/2022 Prot. n. 7339 del 04/04/2022;

#### **Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Visto** il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 40 del 03/08/2020, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/06/2021, come ulteriormente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2022 e con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 18/05/2023;

#### **Tenuto conto** che ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato adottato il D.P.R. 158/1999 recante il Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio dalla tariffa di cui al D.lgs. 22/1997;
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e



qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

**Visto** il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2022-2025 (**Allegato A**) validato dall' ATA Rifiuti ATO2 Ancona con propria Determinazione n. 44/2022 e corredato della relativa Relazione di accompagnamento (**Allegato B**), dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2023** di € 2.449.790,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 920.060,00  
COSTI VARIABILI € 1.529.730,00

**Considerato** che in sede di determinazione delle tariffe al costo di cui sopra, va sottratto l'importo di 18.181,13 € relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, a norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147; e deve essere aggiunto l'importo di 3.758,00 € relativo agli oneri di gestione dei bagni pubblici e della rimozione di carcasse animali, considerate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, attività esterne al ciclo integrato dei Rifiuti Urbani, ma i cui costi possono comunque essere coperti dai corrispettivi tariffari purché separatamente indicati negli avvisi di pagamento, arrivando così a dovere coprire con le entrate tariffarie l'importo complessivo di 2.435.366,87 €;

**Ritenuto** di fissare nel rapporto 60/40 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in funzione di quanto comunicato tramite fax, con nota del 30/05/2013 dalla ditta Ancona Ambiente spa (**Allegato C**), che ha sino al 30/11/2015 gestito operativamente il servizio rifiuti, la quale ha stimato in tale rapporto la quantità di rifiuti prodotti dalle due macro categorie (*utenze domestiche / utenze non domestiche*);

**Viste** le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2023, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento (**Allegato D**) quale parte integrante e sostanziale;

**Ricordato che:**

- ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico;
- ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è prevista una riduzione della sola quota variabile della tariffa del tributo per le utenze non domestiche che avviano direttamente o tramite soggetti autorizzati al riciclo rifiuti urbani;
- ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è prevista una riduzione del 20% sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa del tributo per le utenze non domestiche non stabilmente attive;
- ai sensi dell'art. 17 bis del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è prevista l'esenzione della quota variabile delle utenze non domestiche che richiedano la fuoriuscita dal servizio



**Ricordato, inoltre, che** ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello stesso Regolamento Comunale TARI, sono esclusi dalla tassazione i locali occupati da associazioni di tipo assistenziale senza fine di lucro operanti sul territorio comunale;

**Preso atto che** tali riduzioni ed esenzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto di** coprire il costo delle agevolazioni/esenzioni di cui ai punti precedenti stimato in complessivi € 24.310,37 come di seguito specificato:

- per € 7.142,26 relativamente al compostaggio domestico ponendolo a carico delle tariffe TARI;
- per € 14.523,92 relativamente all'avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche ed alle utenze non domestiche non stabilmente attive ponendolo a carico delle tariffe TARI;
- per € 2.644,19 relativamente alle associazioni di tipo assistenziale senza fini di lucro operanti sul territorio comunale, finanziandolo ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, con specifica autorizzazione di spesa la cui copertura è prevista alla Missione e Programma 1.4 Piano finanziario 1.4.3.99.999. (*Cap. 19302*) del bilancio di esercizio 2023-2025, sufficientemente capiente;

**Ritenuto, altresì,** di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 31 luglio 2023;
- seconda rata: 30 settembre 2023;
- terza rata: 1 dicembre 2023;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2022.

**Considerato che:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, fissa la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ancona sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;



## Richiamati

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**Udita** l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio dott. Foria, così come riportato nel resoconto integrale della seduta al quale si fa ampio riferimento;

**Visti** i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Con** votazione resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

- presenti n. 14
- astenuti n. 4 (Piatanesi, Moreschi, Ragni e Cingolani)
- votanti n. 10
- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 0

## DELIBERA



- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per l'anno 2023 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
(METODO NORMALIZZATO)**

Cat.	Descrizione	Quota fissa €/m2/Anno	Quota variabile €/Anno
1	Famiglie di 1 componente	0,519560	58,63
2	Famiglie di 2 componenti	0,567891	131,92
3	Famiglie di 3 componenti	0,616222	150,24
4	Famiglie di 4 componenti	0,664553	161,24
5	Famiglie di 5 componenti	0,706843	212,54
6	Famiglie di 6 o più componenti	0,743091	249,18

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
(METODO NORMALIZZATO)**

Cat.	Descrizione	Quota Fissa €/mq.	Quota Variabile €/mq	Totale Tariffa €/mq/Anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,051569	1,695251	2,746820
2	Cinematografi e teatri	0,792986	1,275189	2,068176
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,741270	1,200178	1,941448
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	1,336010	2,134817	3,470826
5	Stabilimenti balneari	1,155002	1,854275	3,009277
6	Esposizioni e autosaloni	0,767128	1,185176	1,952304
7	Alberghi con ristorante	2,740975	4,401653	7,142627
8	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast	1,758361	2,817418	4,575779
9	Case di cura e riposo, Caserme, Altre collettività	2,534109	4,065603	6,599712
10	Ospedali	2,930602	4,701697	7,632299
11	Uffici e agenzie,	2,534109	4,065603	6,599712
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,482540	2,367351	3,849891
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,103138	3,000445	5,103583
14	Edicola, farmacia, tabaccherie	2,482392	3,300490	5,782882
15	Negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,482540	2,370352	3,852891
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,740975	4,389651	7,130626
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri, estetista, lavanderie	1,930749	3,096459	5,027209
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	1,706645	2,730405	4,437050
19	Carrozzeria, autofficine elettrauto gommista	2,172093	3,474515	5,646608
20	Attività industriali con capannone di produzione	1,042949	1,907083	2,950032
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,129144	1,925986	3,055129



22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5,602621	8,980332	14,582953
23	Mense, birrerie hamburgerie	6,033592	7,381095	13,414687
24	Bar, caffè; pasticceria	4,223514	6,766004	10,989518
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	4,033887	6,465959	10,499846
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,033887	6,450957	10,484844
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	7,292027	11,671731	18,963758
28	Ipermercati di generi misti	3,413289	5,460810	8,874099
29	Banchi mercato generi alimentari	11,343153	18,152692	29,495845
30	Discoteche, night club, sale da ballo	2,215190	3,545026	5,760216

di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. n. 504/1992;

3) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2023:

- prima rata: 31 luglio 2023;
- seconda rata: 30 settembre 2023;
- terza rata: 1 dicembre 2023;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2023;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Con successiva** votazione resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

- presenti n. 14
- astenuti n. 4 (Piatanesi, Moreschi, Ragni e Cingolani)
- votanti n. 10
- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 0

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. IV del Tuel 18/08/2000, n. 267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 18/05/2023 n. 42



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to IMPERATO SALVATORE*

**IL PRESIDENTE**  
*f.to PIATANESI LARA*

---

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Castelfidardo, li \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*IMPERATO SALVATORE*

---

E' copia conforme all'originale.

Castelfidardo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*IMPERATO SALVATORE*

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 19/05/2023

Castelfidardo, li 19/05/2023.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*IMPERATO SALVATORE*

---